CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 1

Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, del Ministero della difesa, e' attribuita una indennita' di incentivazione in rapporto al rendimento, misurato sulla base di indicatori di produttivita' da definire con decreto del ministro della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale. Tale indennita' assorbe le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Versione in vigore dal 2 giugno 1983, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una indennita' di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa
Estremi	Legge 10 maggio 1983, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-indennita-di-incentivazione-al-personale-civile/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it